

Proposta di legge n. 382
Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13
(Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale)

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. Per quanto concerne la competenza legislativa regionale, l'intervento incide nella materia tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i	L'intervento modifica l'Allegato A alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), che definisce gli ambiti territoriali delle aree vaste dell'ASUR, inserendo i comuni di Apiro e Poggio San Vicino nell'Area vasta 2.

regolamenti regionali vigenti	
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione e normativa	Non sono utilizzabili strumenti di semplificazione normativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non vi sono altre proposte di legge di argomento analogo all'esame dell'Assemblea legislativa.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Proposta di legge n. 382 “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale)”

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 13/2003)

L'articolo modifica l'allegato A alla l.r. 13/2003 che definisce gli ambiti territoriali delle aree vaste dell'ASUR.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Disposizioni transitorie)

L'articolo dispone riguardo ai tempi per l'adozione, da parte della Giunta regionale, dei provvedimenti attuativi.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

L'articolo dispone l'invarianza finanziaria.